

I CONTENUTI FISCALI DEL DECRETO LEGGE “SOSTEGNI BIS”
Decreto - legge 25 maggio 2021 n. 73

ARTICOLO 1

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il Decreto – legge contiene **3 nuove tipologie di contributo**:

- un **contributo “automatico”**, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del “D.L. Sostegni” (*commi 1-4*);
- un **contributo “alternativo”** a quello automatico, che consente di ricalcolare il beneficio e di richiedere la quota maggiormente spettante. Tale misura contiene, al suo interno, una più favorevole modalità di calcolo del contributo, nei confronti dei soggetti che non hanno beneficiato del contributo previsto dal “Decreto Legge Sostegni”;
- un **contributo “con finalità perequativa”**, a favore dei soggetti che hanno subito un **peggioramento** del *risultato di esercizio* anziché del fatturato.

Tutte le forme di contributo spettano nella **misura massima di 150 milioni di euro**, non rilevano **ai fini delle Imposte Dirette e dell'Irap**, né ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi (ex art.t. 61 e 109 TUIR).

Il Contributo “Automatico”

A favore dei soggetti economici con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, **che abbiano richiesto ed ottenuto il contributo di cui al decreto “Sostegni”**, e non lo abbiano restituito e/o lo abbiano indebitamente percepito, è **riconosciuto un contributo ulteriore automatico**, della stessa misura del precedente.

Il contributo non necessita di alcuna istanza: sarà **accreditato** dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato versato il precedente contributo, oppure sarà **riconosciuto un “credito d'imposta”** se il richiedente, per il precedente contributo, ha effettuato tale scelta.

Il Contributo “Alternativo”

Tale contributo considera un **diverso periodo temporale di riferimento** ai fini del calcolo della riduzione del fatturato/corrispettivi.

È riconosciuto ai soggetti (esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo, titolari di reddito agrario):

- con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021,
- con ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro,
- con un calo di fatturato/corrispettivi, tale che l'ammontare medio mensile degli stessi del **periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021** sia inferiore almeno del **30%** rispetto al corrispondente ammontare medio mensile del **periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020**.

La misura del contributo “**alternativo**” è stabilita in percentuali diverse, a seconda se:

- **il soggetto ha già beneficiato del contributo “automatico”**: le percentuali sono identiche a quelle previste per il “**contributo a fondo perduto**” del decreto “*Sostegni*”. In tal caso, dall'importo determinato è **scomputato** il contributo “**automatico**” e all'operatore economico è riconosciuto solo il maggior valore. Qualora, dalla rideterminazione derivi un minor valore, la differenza rispetto al contributo “**automatico**” non va restituita;

- **il soggetto non ha beneficiato del contributo Decreto “Sostegni” e, quindi, neppure del contributo “automatico”:** il tal caso le percentuali sono più elevate di quelle previste per il precedente contributo.

Soggetti con ricavi/compensi:	soggetti che <u>hanno beneficiato</u> del Contributo Fondo Perduto (Decreto-legge 41/2021)	soggetti che <u>non hanno beneficiato</u> del Contributo Fondo Perduto (Decreto-legge 41/2021)
non superiori a 100.000 euro	60%	90%
Superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro	50%	70%
Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro	40%	50%
Superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro	30%	40%
Superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	20%	30%
Misura massima: 150.000 euro		

Per il contributo “**alternativo**” è prevista la presentazione di un’istanza, entro un termine che dovrà essere stabilito con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Tali soggetti dovranno in ogni caso, **prima della presentazione dell’istanza, trasmettere la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021 (scadenza: 31 maggio 2021).**

Tale contributo, analogamente a quello previsto dal decreto “Sostegni”, è fruito direttamente tramite accredito sul c/c bancario o postale, o tramite credito d’imposta.

Contributo perequativo a seguito del peggioramento del Risultato Economico

La terza forma di contributo spetta ai soggetti (imprese, lavoratori autonomi, titolari di reddito agrario ex art. 32 TUIR):

- con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021,
- con un volume di ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019 (con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare),
- a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello del 2019**, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito Decreto del Ministero delle Finanze.

Il contributo è determinato applicando alla differenza positiva, tra risultato economico 2020 e risultato economico 2019, una percentuale che dovrà essere stabilita con uno specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La percentuale si applica alla differenza **al netto dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall’inizio dell’emergenza sanitaria** (cioè “Decreto Legge Rilancio”, “Decreto Legge Agosto”, del “Decreto Legge Ristori”, del “Decreto Legge Natale”, del “Decreto Legge Sostegni” e del “Decreto Legge Sostegni-bis”).

Per la richiesta del contributo è **prevista la presentazione di un’istanza**, entro il termine che dovrà essere stabilito con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Quale condizione per la presentazione dell’istanza, è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020, **entro la data del 10 settembre 2021.**

Tale forma di contributo è subordinata ad autorizzazione comunitaria.

ARTICOLO 2

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE

Viene istituito un fondo per il sostegno delle attività economiche “*chiuse*” con una dotazione di 100 milioni di euro. Per accedere al contributo, le attività devono essere state **chiuse per almeno 4 mesi** nel periodo compreso **fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge in commento**.

L’attuazione della misura è prevista tramite un decreto del MISE (**Ministero dello Sviluppo Economico**), di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, da emanarsi entro il 25 giugno 2021 ossia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge “*Sostegni bis*”.

ARTICOLO 4

CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA

Viene esteso il “*credito d’imposta*” per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, per i mesi **da gennaio a maggio 2021**.

Il beneficio **spetta** se l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

Per le imprese del comparto turistico-recettivo (alberghi, agenzie di viaggio e tour operator) la misura è estesa *fino a luglio 2021*.

ARTICOLO 8

MISURE URGENTI PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA

Viene modificata la disciplina del “*credito di imposta sulle rimanenze*” di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. **La disciplina viene estesa anche al 2021** e il limite di spesa (articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 di 45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per il 2022.

Con Decreto del **Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)**, da emanare entro il termine del 25 giugno 2021, saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del “*credito d’imposta*”.

Viene prevista la **presentazione** di una **specifico istanza** all’Agenzia delle Entrate, sulla base di un provvedimento direttoriale che ne stabilirà contenuto, modalità e termini.

ARTICOLO 9

PROROGA TERMINI AGENTE RISCOSSIONE

Viene **prorogato al 30 giugno 2021** il termine:

- di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge;
- degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi.

La norma chiarisce che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della Riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 fino alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

ARTICOLO 18

RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI

NELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Viene modificata la disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta, ossia, il **diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione**, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo **legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali**.

Per le procedure concorsuali viene ripristinata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - *emettendo nota di credito IVA* – **già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale**, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.

La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

La disposizione si applica alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore del decreto in esame e cioè **dal 26 maggio 2021**.

ARTICOLO 19

ACE INNOVATIVA 2021

La disposizione introduce un **regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE** (*Aiuto alla Crescita Economica*) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021.

La norma stabilisce inoltre che **nel 2021**, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del "**rendimento nozionale**" del nuovo capitale è pari al **15%** rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell'1,3%.

ARTICOLO 20

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

Viene consentito, *anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro*, di **usufruire in un'unica quota annuale** del "**credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**", a condizione che:

- si tratti di **investimenti in beni strumentali materiali diversi** dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (*beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017*);
- gli investimenti siano **effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**.

ARTICOLO 22

ESTENSIONE LIMITE ANNUO DI COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2021

Modificato, **per l'anno 2021**, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, **elevandolo a 2 milione di euro** (il limite ordinariamente stabilito nella misura di 700.000 euro era stato già aumentato, per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro).

ARTICOLO 32

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Reintrodotta, *per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, per gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un*

“**credito di imposta**” nella misura del 30% di alcune **spese sostenute** nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

ARTICOLO 64

MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE

Introdotte alcune agevolazioni per l’**acquisto, la costruzione o la ristrutturazione**, effettuate nel periodo 26 maggio 2021-30 giugno 2022, di abitazioni non di lusso, a favore di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età ed aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro:

- **esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale** in relazione ad atti *traslativi della proprietà* - nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, *dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione* - riferiti alle “**prime case**”. Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’aliquota del 2% dell’imposta di registro, ai sensi della nota II-bis, art.1, tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro.
- Nel caso di **cessione soggetta ad IVA**, all’acquirente è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare, che può essere compensato.
- È altresì prevista l’**esenzione da imposta di registro, bollo, ipo-catastali, concessioni governative, dei finanziamenti** erogati per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione.

ARTICOLO 67

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI

È riconosciuto alle **imprese editrici di quotidiani e periodici** che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, un “**credito d’imposta**” fino al 30% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione.

Il “**credito d’imposta**” è concesso entro il tetto di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2021, non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

- Per l’anno 2021, l’IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria) (c. 7).
- **È esteso agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive il regime speciale di credito d’imposta previsto per il biennio 2021–2022 dalla legge di bilancio 2021 per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici.**